

## **Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,*  
nella procedura per circolazione degli atti del 15 novembre 2007,  
visti l'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937  
(CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993  
concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca  
medica (OATSP; RS 235.154);  
in re: Ospedali universitari di Ginevra -*Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)*-  
concernente la domanda del 10 settembre 2007 di prorogare l'autorizzazione  
generale a togliere il segreto professionale ai sensi dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP per scopi  
di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica,

*decide:*

### **1. Titolare dell'autorizzazione**

Il responsabile dei progetti di ricerca legati alla presente autorizzazione rimane,  
immutato, il direttore medico, prof. Pierre Dayer.

Il dispositivo iniziale della decisione del 20 dicembre 2000 resta valido senza cam-  
biamenti.

### **2. Durata dell'autorizzazione e continuità**

La presente autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni a partire dal  
momento in cui è passata in giudicato.

Le modifiche intervenute sui punti che seguono prima di tale scadenza devono  
essere notificate alla Commissione peritale:

- cambiamento del direttore medico;
- modifica nella struttura organizzativa o amministrativa degli HUG;
- modifica del regolamento d'accesso.

La Commissione peritale deciderà in seguito sull'opportunità di rilasciare una deci-  
sione di autorizzazione complementare.

### **3. Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale ammi-  
nistrativo federale (casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica  
o dalla pubblicazione sul Foglio federale, in virtù degli articoli 44 segg. della  
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa  
(PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le  
conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresen-  
tante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come  
mezzi di prova.

#### **4. Comunicazione e pubblicazione**

La presente decisione è notificata per scritto agli Ospedali universitari di Ginevra (HUG) e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può esaminare, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 323 35 80), l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

8 gennaio 2008

Commissione peritale per il segreto professionale  
in materia di ricerca medica:

Il presidente, Franz Werro